



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

95/2016
Luglio/3/2016 (*)
Napoli 6 Luglio 2016

Con la Circolare n. 24/E del 30 Maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai benefici derivanti dall'applicazione del regime premiale per gli studi di settore, ha precisato che il requisito della fedeltà dei dati sussiste, in determinate condizioni, anche se sono stati commessi errori ed omissioni nella corretta compilazione.

Come noto, il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 - art. 10, comma da 9 a 13 - ha stabilito alcuni importanti benefici per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi.

In particolare è stato istituito il c.d. **regime premiale** che prevede:

- la **preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui agli artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, DPR 600/73 e 54, co. 2, ultimo periodo, del DPR 633/72;
- la **riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza per l'attività di accertamento** ai fini delle imposte dirette (art. 43, co. 1, DPR 600/73) e dell'IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72), a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000;

- che la **determinazione sintetica del reddito** complessivo, di cui all'art. 38 del DPR 600/73, è ammessa a **condizione** che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (anziché un quinto) quello dichiarato.

Per poter beneficiare delle predette agevolazioni, occorre che il contribuente abbia **regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, **indicando fedelmente tutti i dati previsti**.

E' necessario altresì, che **la posizione del contribuente risulti congrua e coerente** con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13.04.2016, n° 53376 sono stati indicati gli studi di settore che, potenzialmente hanno diritto di accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2015.

Nel contempo, con la circolare n. 28/E del 2015, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato l'infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei relativi riflessi sull'applicazione del regime premiale.

Orbene, **con la Circolare n° 24/E del 30 Maggio 2016** l'Amministrazione Finanziaria ritorna sull'argomento e specificando che l'indicazione infedele dei dati relativi agli studi di settore, preclude l'accesso ai benefici del regime premiale per il solo fatto che non è stata verificata una condizione che la legge ha posto come necessaria al fine di poter fruire di tali benefici, a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori.

Ciononostante, anche a parziale modifica di quanto già osservato nel precedente documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, al fine di corrispondere agli obiettivi di trasparenza e incremento della *tax compliance*, si debba procedere a **riepilogare le condizioni che non inficiano il ricorso al beneficio in questione**.

Pertanto, in primo luogo, **destinatari dei benefici** del regime premiale sono quei **contribuenti** soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, **che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli**

risultanti dell'applicazione degli studi stessi, anche per effetto dell'adeguamento.

Ed inoltre, si può ritenere che **la fedeltà dei dati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni che non comportino la modifica:**

- **dell'assegnazione ai cluster;**
- del **calcolo dei ricavi o dei compensi stimati**, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
- del **posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza**, nel senso che il contribuente - anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente e normale.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN